

Pubblicato il 14/11/2019

N. 13073/2019 REG.PROV.COLL.
N. 03377/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3377 del 2019, proposto da:

Alessandro Guido Gaeta, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Iacovino e Silvio Di Lalla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Vincenzo Iacovino in Roma, via Lima n. 20;

contro

RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe De Vergottini e Marco Petitto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dello stesso avv. Giuseppe De Vergottini in Roma, via Antonio Bertoloni, 44;

nei confronti

Fnsi - Federazione Nazionale della Stampa Italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Del Vecchio, Fnsi - Federazione Nazionale della Stampa Italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Mileto, Usigrai - Unione Sindacale dei

Giornalisti Rai rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Del Vecchio, Usigrai -
Unione Sindacale dei Giornalisti Rai, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore
Mileto;

Bariletti Marco, Anzaldo Elisabetta, Venditti Maria, Rossotto Chiara non costituiti
in giudizio;

per l'annullamento

- a seguito di riassunzione del giudizio n.r.g. 8611/2017, come disposto dal
Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza n. 7319/2018 del 31.12.2018 (n.r.g.
1451/2018).

- del silenzio diniego prodottosi sull'istanza di accesso agli atti inoltrata dal
ricorrente in data 05.06.2017, nonché del diniego recato nel riscontro solo parziale,
fornito con nota prot. n. RUO/D 13422 del 18.05.2017, alla prima istanza di
accesso del 30.03.2017, e per l'accertamento conseguente del diritto d'accesso
dell'istante, con condanna della resistente all'integrale ostensione dei documenti
anelati;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Rai-Radiotelevisione Italiana S.P.A;

Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2019 il dott. Claudio
Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Il dott. Alessandro Guido Gaeta - giornalista in servizio presso la Rai dal 1987, il
quale svolge attualmente l'attività di autore e regista di "reportage" presso la
redazione "speciali" del TG1 – presentava in data 30 marzo 2017 istanza di accesso
agli atti relativi alla procedura di selezione denominata "job posting", indetta

dall'Ente radiotelevisivo in data 20 dicembre 2016 per la copertura di alcune posizioni di capo redattore, alla quale lo stesso ricorrente aveva partecipato.

L'istanza concerneva: i) la documentazione relativa ai criteri su cui basare le scelte individuali per le nomine e/o promozioni a caporedattore; ii) le note di comunicazione preventive ai Comitati di Redazione dei criteri stessi; iii) i verbali dei colloqui intercorsi con il candidato oggi ricorrente; iv) i verbali dei colloqui intercorsi con i candidati risultati vincitori e ogni utile documento oggetto di valutazione ai fini della promozione a caporedattore.

La Rai, con nota del 18 maggio 2017, accoglieva l'istanza soltanto con riferimento alla documentazione relativa alle valutazioni sul ricorrente medesimo e non anche quella afferente alle valutazioni espresse nei confronti degli altri candidati, rilevando che «i verbali dei colloqui intercorsi con i candidati risultati vincitori, in mancanza di motivazione specifica e adeguata a supporto dell'istanza "de qua", tenuto conto dei profili "privacy" che investono per i soggetti coinvolti, in un'ottica di bilanciamento, nella situazione data, è da ritenere non possano essere comunicati (...)».

Il dott. Gaeta rinnovava l'istanza con nota 5 giugno 2017 sulla quale l'ente resistente non forniva risposta.

La parte ha impugnato il silenzio-rifiuto ai sensi dell'art. 116 c.p.a. dinnanzi all'intestato Tribunale che, con sentenza 2 febbraio 2018, n. 1354, ha accolto il ricorso limitatamente all'ostensione dei seguenti documenti: i) «i verbali dei colloqui intercorsi con i candidati risultati vincitori e di ogni utile documento oggetto di valutazione ai fini della promozione a caporedattore, ivi compresi i curricula di tutti gli altri concorrenti»; ii) «nominativi della rosa dei nomi comunicata alla Direzione Generale». La Rai ha quindi proposto appello avverso la suddetta sentenza ed il Consiglio di Stato, con pronuncia del 31 dicembre 2018 n. 7319, l'ha annullata ai sensi dell'art. 105 cod. proc. amm., con rimessione della causa al giudice di prime cure, avendo rilevato che il ricorso di primo grado era stato proposto soltanto contro taluno dei controinteressati (e non nei confronti di

tutti i giornalisti che avevano preso parte alla selezione interna denominata “job posting”, dei quali il ricorrente domandava l’esibizione di verbali di esame e curricula) e che, pertanto, il giudice avrebbe dovuto ordinare l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 49 cod. proc. amm., adempimento non realizzato.

Preso atto della sentenza di appello, a lui comunicata in data 31.12.2018, il ricorrente ha proposto ricorso in riassunzione dinnanzi a questo Giudice con atto notificato in data 7.3.2019 alla RAI (e in data 8.3.2019 ai controinteressati signori Bariletti, Anzaldo, Venditti e Rossotto) e depositato il successivo 21.3.2019.

La RAI si è costituita per resistere al ricorso in riassunzione, deducendone l’inammissibilità in rito e l’infondatezza nel merito.

Alla camera di consiglio del 19 giugno 2019 il difensore della resistente, Avv. Marco Petitto, ha eccepito a verbale la tardività della riassunzione in quanto, a suo dire, la notifica del ricorso in data 7.3.2019 non avrebbe rispettato il termine perentorio di cui all’art. 105 c.p.a. (decorrente dalla notificazione o comunicazione della sentenza di secondo grado) il quale, ordinariamente di gg. 90, nella specie dovrebbe ritenersi dimezzato in forza dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm.

Questo Giudice, in considerazione dell’eccezione predetta, al fine di consentire una piena esplicazione dei diritti di difesa delle parti sulla questione (avente, se fondata, carattere decisivo ed assorbente), con ordinanza in data 2.10.2019 n. 11497 ha: - assegnato alle parti un termine di gg. 20 (venti) dalla comunicazione della ordinanza affinché le stesse potessero svolgere le proprie rispettive deduzioni e osservazioni in merito alla eccezione di tardività sollevata dalla RAI;

- dato mandato alla Segreteria di provvedere ad acquisire dalla competente Segreteria del Consiglio di Stato (Sez. VI) documentazione e/o informativa in merito alla data di comunicazione della sentenza 31 dicembre 2018 n. 07319 (ric. N. 01451/2018 REG.RIC.) alle parti costituite nel giudizio di appello e, in particolare, al ricorrente Gaeta.

E’ quindi stata acquisita dalla Segreteria della Sezione VI del Consiglio

l'informativa richiesta, la quale ha documentato l'esecuzione dell'incombente in data 31.12.2018, mediante comunicazione a mezzo pec presso il procuratore del ricorrente.

Sulla questione di rito sopra richiamata hanno articolato le rispettive deduzioni la RAI, con memoria

prodotta in data 21.10.2019 ed il dott. Gaeta, con note depositate in data 31.10.2019.

All'odierna camera di consiglio del 6 novembre 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il Collegio ritiene fondata l'eccezione di tardività opposta dalla Società resistente, derivante dall'applicazione del combinato disposto dell'art. 105, comma 3, c.p.a. e dell'art. 87, comma 3, c.p.a..

La prima delle norme richiamate stabilisce che *“3. Le parti devono riassumere il processo con ricorso notificato nel termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza o dell'ordinanza”*; la seconda prevede invece che *“3. Nei giudizi di cui al comma 2 (tra i quali sono annoverati i giudizi in materia di accesso di cui alla lett. c) del comma 2 cit.) con esclusione dell'ipotesi di cui alla lettera a) e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 116, comma 1, tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti.”*.

La giurisprudenza risulta essersi pronunciata sulla questione in pochi precedenti (nessuno dei quali relativo al giudizio di cui all'art. 116 c.p.a.).

In un caso, relativo ad un giudizio di ottemperanza, il giudice ha ritenuto che *“il termine per la riassunzione incorre nella dimidiazione prevista in via generale dall'art. 87, comma 3, cod.proc.amm., così come già rilevato dalla giurisprudenza per le varie ipotesi di termini di riassunzione (v., tra le altre, TAR Abruzzo, L'Aquila, 12 gennaio 2012 n. 13); che, pertanto, avendo nella fattispecie la*

Segreteria del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, provveduto a dare rituale comunicazione del deposito dell'ordinanza ai ricorrenti, a norma dell'art. 136, comma 1, cod.proc.amm., con trasmissione dell'avviso a mezzo "posta elettronica certificata" in data 14 maggio 2015, il deposito dell'atto di riassunzione presso questo Tribunale sarebbe dovuto avvenire entro e non oltre il 29 maggio 2015, ovvero nel termine dimezzato di quindici giorni dalla comunicazione del deposito dell'ordinanza n. 1019/2015 (v. art. 15, comma 4, cod.proc.amm.), mentre i ricorrenti hanno provveduto a tanto solo in data 12 giugno 2015...".

A favore della dimidiazione del termine di riassunzione (o prosecuzione) di cui all'art. 80, comma 1, c.p.a., si è a suo tempo pronunciato anche il TAR Abruzzo con riguardo ad una fattispecie di interruzione del processo per intervenuto fallimento della società ricorrente, con riguardo alla quale il medesimo TAR ha affermato: *"Sulla durata (ordinariamente) trimestrale del termine per la riassunzione, va poi considerata la dimidiazione prevista dall'art. 119 CPA, in relazione ai provvedimenti (come nella specie) concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture (per una analoga fattispecie di riassunzione riferita al dimezzamento dei termini ex D.L. 67/97, cfr. Tar Toscana II sez. n. 1123 dell'8.6.2000)."*

Più recentemente il Consiglio di Stato ha affermato che *"il termine per la riassunzione del giudizio soggiace alla generale dimidiazione dei termini di cui all'art. 119 c.p.a., con la conseguenza che è fissato nella misura di quindici giorni, a pena d'improcedibilità del ricorso originariamente proposto; la riassunzione del giudizio non può infatti essere assimilata — quanto alla tempistica — alla proposizione del ricorso introduttivo, non soggetto alla dimidiazione del termine, costituendo la riassunzione un'attività di carattere ormai pianamente endoprocessuale"* (Consiglio di Stato sez. V, 06.03.2017, n.1036).

Con riguardo a quest'ultimo aspetto il Collegio non può esimersi di osservare che

quella del “ricorso introduttivo” costituisce una delle tipiche eccezioni alla regola generale, valevole anche per il ricorsi in materia di accesso (menzionati dall’art. 87, comma 2, c.p.a.), secondo la quale i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario (art. 87, comma 3).

Pertanto:

- poiché il termine per la riassunzione di cui all’art. 105, comma 3, c.p.a. è certamente un termine processuale;

- poiché il ricorso in riassunzione è atto diretto alla prosecuzione della medesima controversia pervenuta al vaglio del Giudice d’Appello e, successivamente, “ritornata” nella cognizione del giudice di prime cure per il verificarsi di una delle ipotesi di “*rimessione al primo giudice*” di cui allo stesso art. 105;

atteso che ciò induce ad escludere che nella specie si tratti di “*ricorso introduttivo*”, anche in ragione delle diverse regole che, rispetto ad esso, disciplinano l’atto di riassunzione con riguardo, in primis, al luogo di notificazione di esso che è dato dal domicilio del procuratore costituito, secondo la regola propria delle comunicazioni e notificazioni in corso di causa (art. 170 c.p.a.);

- atteso che il ricorso introduttivo, costituisce, unitamente ai motivi aggiunti ed al ricorso incidentale, una specifica eccezione alla regola della riduzione alla metà di tutti i termini processuali e, dunque, non sembra ammissibile una interpretazione estensiva e non strettamente letterale, che si avrebbe nel caso di una esegesi che estendesse analogicamente all’atto di riassunzione la diversa nozione di ricorso introduttivo in primo grado;

per tutte le ragioni che precedono e considerato il pacifico superamento del termine di gg. 45 rispetto alla data di comunicazione della sentenza del Consiglio di Stato (avvenuta in data 31.12.2018), il Collegio ritiene che il ricorso sia stato tardivamente proposto, con violazione del termine perentorio entro il quale doveva essere riassunto il giudizio dinnanzi a questo TAR, tenuto conto della riduzione di detto termine, ai sensi dell’art. 87, comma 3, c.p.a..

Il presente ricorso in riassunzione deve pertanto dichiararsi irricevibile ai sensi

dell'art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.. con conseguente improcedibilità dell'originario ricorso ex art. 116 c.p.a..

La presente decisione di irricevibilità in rito rende superflua l'integrazione del contraddittorio ordinata dal Giudice di Appello, stante la previsione di cui all'art. 49, comma 2, c.p.a..

Il particolare esito della causa e la peculiarità della fattispecie possono giustificare la compensazione integrale delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile. Spese di causa compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere

Claudio Vallorani, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Claudio Vallorani

IL PRESIDENTE
Giuseppe Daniele

IL SEGRETARIO